SIPD

Segret. cc

A1

CONSIGLIO
DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
PER LA REGIONE SICILIANA
via Filippo Cordova, 76, 90143 Palermo
Tel 091/7825255 fax 091/7825251

SEZIONE GIURISDIZIONALE

COMUNE DI MISILMERI
★ 26 FEB. 2016 ★
PROT. N. 6161 CAT.
FASC. RISP.

==========

RACCOMANDATA A.R.

==========

Palermo, 22 FEB. 2016

OGGETTO:

Trasmissione della sentenza n. **51/16** depositata sul ric. n. **225/15**

Spett.le
Sindaco del comune di Misilmeri

piazza Comitato1860 n. 26

90036 Misilmeri (PA)

A norma dell'art. 89 del Dlgs 2 luglio 2010, n.104, si trasmette copia della sentenza emessa sul ricorso n. **225/15**:

Antonio Ingrassia n.q.

c/

Comune di Misilmeri e nei confronti di Francesca Sucato

Il Direttore di Segreteria

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMM.VA PER LA REG. SICILIANA * IN SEDE GIURISDIZIONALE

N. 51 / 16 REG.PROV.COLL.
N. 00225/2015 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2015, proposto dal Sig. Antonio INGRASSIA n.q. di cittadino elettore e di candidato alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Misilmeri, rappresentato e difeso dall'Avv. Girolamo Rubino, presso il cui studio, in Palermo, Via Oberdan n.5, è elettivamente domiciliato;

contro

Comune di Misilmeri in persona del Sindaco p.t., non costituitosi in giudizio;

nei confronti di

Sig.ra Francesca Sucato, rappresentata e difesa dall'Avv. Lucia Ponzo, presso il cui studio, in Palermo, V.G.Arimondi n. 2q, è elettivamente domiciliata;

per la riforma

della sentenza n.417 dell'11.2.2015, resa dal T.A.R. SICILIA – PALERMO, SEZ. II^;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Sig.ra Francesca Sucato;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2015 il Cons. Carlo Modica de Mohac e uditi per le parti gli Avvocati Girolamo Rubino e Lucia Ponzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I. Nei giorni 16 e 17 novembre del 2014 nel Comune di Misilmeri si svolgeva il primo turno delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale e per la carica di Sindaco.

In Sig. Antonio Ingrassia, odierno appellante (già ricorrente e soccombente in primo grado), partecipava alla predetta consultazione elettorale quale candidato alla carica di Consigliere comunale nella Lista n.7 denominata "Il Sindaco della Gente", 'collegata' al candidato alla carica di Sindaco, Francesco Vitrano.

In esito alla consultazione elettorale ed al successivo turno di ballottaggio svoltosi in data 30 novembre – 1° dicembre 2014, l'Ufficio Elettorale Centrale proclamava eletto alla carica di Sindaco la Sig.ra Rosalia Stardelli ed assegnava alla Lista n.7 un solo seggio di Consigliere Comunale.

Quest'ultimo veniva attribuito alla candidata Sig.ra Francesca Sucato che aveva ottenuto una cifra individuale pari a 1206 ed un numero di voti pari a 281.

Il Sig. Antonio Ingrassia, al quale erano risultati assegnati n.272 voti ed una cifra elettorale pari a 1197, risultava il 'primo dei non eletti' nella Lista n.7.

Egli ritiene, però:

- che la posizione a lui attribuita sia frutto di un errore, consistente nel fatto che nella Sezione 2 gli sono stati assegnati dieci voti in meno rispetto a quelli che gli spettavano;

- che l'attribuzione dei voti sia dipeso un 'errore materiale' verificatosi in sede di trascrizione dei voti attribuitigli dal Corpo elettorale; e ciò in quanto a fronte dei 18 voti giustamente indicati nella c.d. "tabella di scrutinio", nel verbale sezionale (della 2^ Sezione) è stata poi riportata la cifra "8";

- che se i voti fossero stati trascritti in maniera corretta, egli avrebbe conseguito dieci voti in più (nella specie 282, ed una cifra elettorale parti a 1207), sicché avrebbe superato in graduatoria di lista la candidata Sig.ra Francesca Sucato (che, come già visto, ha ottenuto un numero di voti pari a 281 ed una cifra individuale pari a 1206).

II. Il Sig. Antonio Ingrassia impugnava, pertanto, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia il predetto risultato elettorale e le operazioni che ad esso hanno condotto.

III. Con sentenza n.417 del 10.2.2015 (pubblicata in data 11.2.2013) il T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II^, dichiarava 'inammissibile' il ricorso, avendo ritenuto che la mancata proposizione della 'querela di falso' in ordine a quanto riportato nel verbale sezionale sia da stigmatizzare come comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà (*rectius*: con la possibilità) di lamentare nel processo amministrativo il falso contenuto del predetto documento.

In altri termini, il T.A.R. dichiarava il ricorso inammissibile avendo ritenuto che per proporre ritualmente la doglianza in questione innanzi al Giudice Amministrativo, l'interessato avrebbe dovuto proporre (*rectius*: dimostrare di aver precedentemente proposto, o chiedere la fissazione di

un termine per proporre) querela di falso innanzi al competente Giudice ordinario.

IV. Con atto di appello ritualmente notificato, il Sig. Antonio Ingrassia impugnava la predetta sentenza, chiedendone l'annullamento o la riforma per le conseguenti statuizioni dichiarative, costitutive, conformative e di condanna.

Lamentava, al riguardo, l'erroneità sotto più profili dell'appellata sentenza; ed insisteva nel dedurre la erroneità dell'operazione di 'riporto' dei voti dalla tabella di scrutinio al verbale di sezione, qualificando tale errore alla stregua di un vizio di legittimità.

V. Con sentenza parziale (*rectius*: 'non definitiva') n.520/2015 questo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in riforma dell'appellata sentenza, riteneva - per le motivazioni ivi indicate (accogliendo, cioè, la tesi del ricorrente/appellante) - che il ricorso proposto in primo grado dal Sig. Antonio Ingrassia non era da considerare 'inammissibile'; che non fosse 'irricevibile' né 'inammissibile' neanche l'appello da quest'ultimo proposto, e disponeva incombenti istruttori al fine di verificare la fondatezza nel merito della domanda giudiziale.

In particolare il Collegio disponeva l'acquisizione:

- delle tabelle di scrutinio della Sezione elettorale n.2 del Comune di Misilmeri;
- e delle schede dei voti validi espressi in favore dell'appellante.

Espletata l'istruttoria, la Prefettura ne comunicava gli esiti con nota prot. n.72392 del 28.7.2015. Esaminati gli atti acquisiti in giudizio, con ulteriori memorie difensive le parti insistevano nelle rispettive domande ed eccezioni.

Infine, all'udienza fissata per la discussione conclusiva sul merito dell'appello, la causa veniva posta in decisione.

DIRITTO

1. L'appello è fondato.

1.2. Con il secondo mezzo di gravame l'appellante lamenta violazione del TU approvato con D.P.R. Sicilia n.3 del 20.8.1960 e dell'art.4, comma 7, della L. reg. n.35 del 1997, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, ed erronea valutazione, deducendo:

- che gli sono stati erroneamente sottratti, in sede di 'riporto' dei voti nel c.d. verbale sezionale, diciotto voti;

- e che il seggio di Consigliere comunale è stato erroneamente assegnato alla controinteressata (appellata), anziché a Lui.

La censura merita accoglimento.

1.2.1. Dagli accertamenti istruttori disposti dal Collegio è emerso:

- che nelle 'tabelle di scrutinio' il Sig. Antonio Ingrassia risultava destinatario di diciotto (18) preferenze;

- che nella busta che raccoglieva le schede complessivamente attribuite alla Lista n.7, vi erano effettivamente diciotto (18) schede recanti preferenze attribuite al predetto appellante (già ricorrente in primo grado), il che conferma l'assunto che egli aveva ricevuto diciotto preferenze (e che pertanto correttamente la "tabella di scrutinio" indicava un numero di preferenze pari a 18);

- ma che nel c.d. 'verbale sezionale', nello spazio riservato alla indicazione delle preferenze ottenute dal Sig. Antonio Ingrassia era stata riportata la cifra "8" anziché la cifra "18".

Risulta pertanto evidente che si è trattato di un mero errore materiale di trascrizione, verificatosi in occasione del c.d. "riporto" nel 'verbale

sezionale', dei voti analiticamente computati ('rectius': dei risultati analitici espressi nelle "tabella di scrutinio").

E, d'altra parte, costituisce un principio giurisprudenziale ormai pacifico quello secondo cui "in materia di operazioni elettorali, nel caso di discordanza dei documenti, deve darsi prevalenza alle 'tabelle di scrutinio' rispetto ai 'verbali di sezione', considerata la funzione meramente certificatoria che il verbale assolve rispetto alle operazioni effettive riportate nelle tabelle, le quali sono compilate contestualmente alle operazioni di spoglio" (C.S., V^, 31.7.2012 n.4358; Id., V^, n.440/2007).

1.2.2. In occasione e/o in conseguenza delle operazioni di verifica, l'appellata ha sollevato, però, le seguenti (nuove) eccezioni (*rectius*: doglianze):

a) una fra le schede esaminate in occasione della verificazione disposta dal Collegio, esprime una preferenza in favore del (candidato) Sig. Ingrassia ed una preferenza in favore della (candidata) Sig.ra Sucato, entrambe - però - nella colonna riservata ad una Lista (la "Lista DR") alla quale nessuno dei due predetti candidati era 'collegato' (lista alla quale era collegata, invece, una candidata avente cognome omonimo a quello dell'appellante); circostanze, queste, che ad avviso della Sig.ra Francesca Sucato avrebbero dovuto condurre all'annullamento della preferenza riconosciuta al Sig. Ingrassia;

b) una fra le schede esaminate in occasione della predetta verificazione esprime sia la preferenza in favore del candidato Ingrassia, sia la preferenza in favore del candidato Vitrano; il che ad avviso dell'appellata avrebbe dovuto condurre all'annullamento di entrambe le preferenze (posto che non possono essere espresse due preferenze in favore di candidati dello stesso sesso);

c) una delle schede esaminate in occasione della verificazione disposta dal Collegio, esprime la preferenza in favore del Sig. Ingrassia con il cognome correttamente scritto, ma con il 'prenome' (nella specie: il suo nome di persona "Antonio") semplicemente "appuntato" (con il diminutivo "Ant.") anzicchè scritto 'per esteso'; e ad avviso dell'appellata anche ciò avrebbe dovuto condurre all'annullamento della preferenza;

d) infine, una scheda riporta il cognome Ingrassia in modo non corretto (nella specie, si leggerebbe "Ingassia" anziché "Ingrassia"); ciò che avrebbe dovuto condurre, ancora una volta ad avviso dell'appellata, all'annullamento della preferenza in questione.

1.2.2.1. Tutte le doglianze testé indicate sono 'inammissibili' sia perché 'tardive', sia in quanto 'complessivamente inconducenti'.

1.2.2.1.1. Sono 'tardive' in quanto non tempestivamente dedotte, fin dal primo grado, mediante l'apposito strumento processuale del 'ricorso incidentale'.

Non può essere ignorato che a Sig.ra Francesca Sucato non ha mai tempestivamente contestato, mediante lo strumento del ricorso incidentale, le valutazioni effettuate dal Seggio elettorale; e, in particolare, la decisione di assegnare al Sig. Antonio Ingrassia tutti i voti contenuti nelle schede acquisite in esecuzione alla disposta verificazione.

Ed è evidente che non può più farlo (in appello); essendo i termini ormai definitivamente ed inesorabilmente scaduti.

Al riguardo è stato affermato:

- che "... in un sistema processuale di giurisdizione soggettiva, imperniato sul principio dispositivo, quale è quello elettorale, la mancata proposizione di un rituale ricorso incidentale preclude l'allargamento del 'thema decidendum' rispetto a quanto delineato in modo puntuale nel ricorso principale"(C.G.A., n.19/2015);

- e che "nel giudizio elettorale (...) vi sono specifiche regole riguardanti la proposizione del ricorso incidentale ..."; sicché ... "così come il ricorrente 'principale' può impugnare il verbale di proclamazione degli eletti solamente entro il termine perentorio stabilito dalla legge (e non entro un termine imprecisato, decorrente da quando venga a sapere che vi è un vizio degli atti), così anche il ricorrente 'incidentale' (cioè il 'controinteressato') può impugnare, sotto altri profili, il verbale di proclamazione degli eletti solamente entro il termine perentorio fissato dalle leggi processuali per la proposizione del ricorso incidentale ('id est': quindici giorni dalla notifica del ricorso principale)" (C.S., n.755/2014).

1.2.2.1.2. Le doglianza sono comunque inconducenti per le ragioni che si passa ad esporre.

1.2.2.1.2.1. La doglianza sub a), in quanto è evidente che delle due l'una:

- o si considerano valide entrambe le preferenze, come sarebbe corretto, posto che la giurisprudenza afferma pacificamente (cfr. C.G.A., 22.12.1999 n.639) che "è irrilevante che la preferenza sia apposta nell'apposito quadro o altrove"; e dunque che sia apposta nello spazio dedicato ad una 'lista non collegata' (il che si giustifica, a ben guardare, in quanto la legge consente di votare per candidati al Consiglio comunale che non sono collegati alla Lista di appartenenza del Sindaco);
- ovvero si considerano nulle entrambe le preferenze, ed allora è evidente che la coltivazione della doglianza si 'neutralizza' (ex se) perdendo di qualsiasi utilità e rilevanza.

1.2.2.1.2.2. La doglianza sub c), che va analizzata con precedenza per ragioni di ordine sistematico-pregiudiziale, si appalesa del tutto 'inconducente' in quanto l'indicazione del cognome 'per esteso' seguita dal prenome semplicemente 'appuntato' appare perfettamente idonea ad esprimere chiaramente la volontà dell'elettore (C.S., V^, 18.11.2011

n.6070); mentre (tale espressione di voto) non appare inequivocabilmente connotabile come segno di riconoscimento (essendo impossibile, almeno tendenzialmente, escludere che anche altri elettori che non intendono affatto dissimulare un segno di riconoscimento utilizzino la prassi di appuntare il prenome del candidato prescelto).

1.2.2.1.2.3. La doglianza sub d), che come l'ultima esaminata si analizza anch'essa con precedenza rispetto alla doglianza sub b) per ragioni di ordine sistematico-pregiudiziale, si appalesa 'inconducente' in quanto la non perfetta scrittura del cognome del candidato Ingrassia (nella specie per la mancanza o per la non chiara apposizione della lettera "n" tra la lettera "i" e la lettera "g") non appare, ancora una volta, preclusiva al riconoscimento della sua volontà di esprimere il voto in favore del predetto candidato.

In precedenti analoghi è stato affermato, al riguardo, che "deve essere considerata valida una scheda elettorale contenente segni grafici ortograficamente non significativi e facilmente attribuibili a mano malferma o a scarsa dimestichezza con la scrittura perché in nessun modo tali segni possono essere qualificati tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto" (C.G.A., 1.10.1999 n.415).

1.2.2.1.2.4. La doglianza sub b) si appalesa inammissibile, infine, sotto due profili.

1.2.2.1.2.4.1. Innanzitutto in quanto dalle operazioni di verifica non risulta la circostanza evidenziata.

1.2.2.1.2.4.2. E, in secondo luogo - e tale considerazione è comunque 'assorbente' sulla prima - in quanto quand'anche al ricorrente/appellante dovesse venire 'sottratto' tale voto, Egli si attesterebbe comunque su un numero di preferenze pari al numero delle preferenze conseguite

dall'appellata, il che condurrebbe in ogni caso alla proclamazione del primo (ai sensi dell'art.4. comma 7, della L. reg. n.35 del 1997) in quanto precedente quest'ultima in ordine di lista.

1.2. In considerazione delle superiori osservazioni, in riforma dell'appellata sentenza il ricorso proposto in primo grado dal Sig. Antonio Ingrassia va accolto; e, per l'effetto, annullati i provvedimenti impugnati, quest'ultimo va proclamato eletto alla carica di Consigliere comunale del Comune di Misilmeri.

Si ravvisano giuste ragioni per condannare l'appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellato, spese che si liquidano, per entrambi i gradi di giudizio, in €.3000,00 oltre i.v.a ed accessori dovuti 'ex lege'; e per dichiarare irripetibili le spese nei confronti del Comune intimato, non costituitosi in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello; e, per l'effetto ed in riforma dell'appellata sentenza, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado e proclama il ricorrente appellante Sig.Antonio Ingrassia eletto alla carica di Consigliere Comunale del Comune di Misilmeri, in luogo della Sig.ra Francesca Sucato.

Condanna l'appellata al pagamento delle spese processuali in favore dell'appellante nella misura di € 3.000,00 (tremila) e dichiara irripetibili le spese nei confronti del Comune intimato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2015 con l'intervento dei Signori Magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Antonino Anastasi, Consigliere

Carlo Modica de Mohac, Consigliere, Estensore

Alessandro Corbino, Consigliere

Giuseppe Barone, Consigliere

L'ESTENSORE **IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19 FEB. 2016

IL SEGRETARIO

Rosalia Filizzola

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana
Sezione Giurisdizionale

Per copia conforme all'originale che si trasmette al

SINDACO DEL COMUNE DI MISILMERI

Palermo, 22 FEB. 2016

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE GIURISDIZIONALE
Rosalia Filizzola

MODULARIO
P.C.M. 902 - CGARS

MOD. 1002

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

PER LA REGIONE SICILIANA

TRASM. DEC. 51/16

RACC. A/R

RACCOMANDATA A.

PALERMO CMP
22.02.16

POSTE ITALIANE
04,40
PI147708

SINDACO COMUNE DI MISILMERI

PIAZZA COMITATO 1860

90036 N. 26

MISILMERI (PA)

R
15166607077-4

(4411024) Rich. 40906 - I.P.Z.S. (c. 50.000)
f.to 16,2 x 22,9